



Bruxelles, 30.10.2015
COM(2015) 546 final

2015/0254 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26,
paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 *bis* della direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivazione e obiettivi della proposta

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (di seguito "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata dalla Commissione l'8 aprile 2015, la Lettonia ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare una misura di deroga ai principi generali che disciplinano il diritto di detrarre l'imposta a monte in relazione a determinate autovetture. Unitamente alla richiesta di proroga, la Lettonia ha presentato una relazione concernente l'applicazione della decisione di esecuzione 2013/191/UE del Consiglio che include un riesame della percentuale prevista per la limitazione del diritto a detrazione. La richiesta e la relazione sono state completate il 30 luglio 2015.

A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettere del 21 e del 24 agosto 2015, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lettonia. Con lettera del 24 agosto 2015, la Commissione ha comunicato alla Lettonia che disponeva di tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la domanda.

Contesto generale

L'articolo 168 della direttiva IVA stabilisce che un soggetto passivo ha il diritto di detrarre l'IVA addebitata su acquisti impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. L'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della stessa direttiva prevede che l'utilizzazione di un bene destinato all'impresa per usi privati costituisca una prestazione di servizi a titolo oneroso, qualora detto bene abbia dato diritto ad una detrazione dell'IVA. Questo sistema consente il recupero dell'IVA inizialmente dedotta in relazione all'uso privato.

Nel caso delle autovetture tale sistema è di difficile applicazione, in particolare perché è difficile distinguere fra uso privato e uso professionale. L'eventuale tenuta di scritture contabili comporta un onere aggiuntivo per l'impresa e per l'amministrazione, che devono tenerle aggiornate e controllarle, anche qualora la Lettonia si avvallesse della facoltà, prevista all'articolo 168 *bis* della direttiva IVA, di limitare la detrazione delle spese per le autovetture aziendali alla parte dell'effettiva utilizzazione professionale del soggetto passivo.

Al fine di semplificare la riscossione dell'IVA e di combattere l'evasione fiscale, nel 2011 la Lettonia ha chiesto una deroga individuale che consente di limitare all'80% il diritto a detrazione in relazione a talune autovetture. La domanda di deroga è stata approvata dal Consiglio con la decisione 2013/191/UE del 22 aprile 2013; la deroga scade il 31 dicembre 2015. Alcune categorie di veicoli sono state esplicitamente escluse da tale restrizione, ad esempio le automobili acquistate per rivendita, noleggio o leasing; le automobili utilizzate per il trasporto di passeggeri (come i taxi) o merci; le automobili utilizzate per lezioni di guida; le automobili utilizzate per servizi di vigilanza o di emergenza; le automobili utilizzate come veicoli di dimostrazione per vendite di auto. Allo stesso tempo, le imprese sarebbero sollevate dall'obbligo di contabilizzare a fini fiscali l'utilizzo privato.

Conformemente all'articolo 6, lettera b), della decisione summenzionata, la Lettonia ha presentato una relazione sull'applicazione di tale decisione comprendente un esame della limitazione delle percentuale applicata.

Dalle informazioni fornite dalla Lettonia risulta che la percentuale di detrazione dell'80% non corrisponde più alla situazione attuale e dovrebbe essere ridotta al 50%. La Lettonia motiva la nuova limitazione della percentuale con dati statistici derivati da un'imposta speciale su veicoli leggeri posseduti o detenuti da operatori commerciali, utilizzati per attività private e professionali. In base alle informazioni fornite dalla Lettonia, l'imposta speciale è stata pagata per il 79% di tutti i veicoli leggeri idonei alla circolazione detenuti o posseduti da persone giuridiche. Le autorità lettoni dichiarano altresì che la percentuale delle persone giuridiche che hanno almeno un veicolo leggero immatricolato e che hanno versato l'imposta speciale sui veicoli leggeri era dell'87,6% nel 2012, del 92,5% nel 2013 e dell'86,2% nel 2014. Inoltre, il 99,6% delle imprese registrate in Lettonia è costituito da piccole e medie imprese. La Lettonia ritiene che, sulla base di tali informazioni statistiche che coprono la maggior parte dei soggetti passivi, si possa concludere che l'uso complessivo delle autovetture a fini privati corrisponde al 50%. La nuova limitazione dovrebbe pertanto essere fissata al 50%.

Tutte le altre condizioni della deroga continueranno ad essere applicate. Pertanto, il nuovo sistema si applicherà a tutte le autovetture con un massimo di otto posti a sedere oltre a quello del conducente e inferiori ad un certo peso che non siano utilizzate esclusivamente per fini aziendali. Allo stesso modo, anche le autovetture utilizzate per talune attività specifiche sarebbero escluse dalla limitazione del diritto a detrazione e trattate secondo le regole normali, ad esempio: automobili acquistate per rivendita, noleggio o leasing; automobili utilizzate per il trasporto di passeggeri (come i taxi) o merci; automobili utilizzate per lezioni di guida; automobili utilizzate per servizi di vigilanza o di emergenza; automobili utilizzate come veicoli di dimostrazione o per vendite di auto.

Considerato il cambiamento della percentuale, è più adeguato stabilire una nuova deroga piuttosto che prorogare quella esistente. La nuova deroga dovrebbe avere una durata limitata fino al 31 dicembre 2018 in modo da valutare se le condizioni su cui si basa la deroga sono ancora valide. Un'eventuale domanda di proroga dovrebbe essere corredata di una relazione comprendente un riesame della percentuale applicata ed essere inviata alla Commissione unitamente alla domanda entro il 31 marzo 2018.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore**

Ad altri Stati membri sono state concesse deroghe analoghe relative al diritto a detrazione, compresa la Lettonia con decisione 2013/191/UE del 22 aprile 2013.

A norma dell'articolo 176 della direttiva IVA, il Consiglio stabilisce le spese che non danno diritto a detrazione dell'IVA. Fino a quel momento gli Stati membri sono autorizzati a mantenere tutte le esclusioni in vigore al 1° gennaio 1979. Esiste pertanto una serie di disposizioni di sospensione che limitano il diritto a detrazione in relazione alle autovetture.

- **Coerenza con le altre politiche dell'Unione**

Non applicabile.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 395 della direttiva IVA.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Considerando la disposizione della direttiva IVA su cui si basa, la proposta rientra nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i motivi che si illustrano di seguito.

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, ossia la lotta contro l'evasione fiscale e la semplificazione della riscossione dell'IVA.

- **Scelta dello strumento**

A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione del Consiglio è inoltre lo strumento più idoneo perché può essere indirizzata ai singoli Stati membri.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex-post/controlli dell'adeguatezza della legislazione in vigore**

Non applicabile.

- **Consultazione delle parti interessate**

La presente proposta si basa su una richiesta presentata dalla Lettonia e riguarda unicamente questo Stato membro.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta di decisione intende innanzitutto semplificare la riscossione dell'IVA in relazione alle autovetture utilizzate parzialmente per fini non professionali e ha pertanto un'incidenza potenzialmente positiva. Nel contempo viene contrastata l'evasione fiscale dovuta a una contabilizzazione non corretta.

Tuttavia, in considerazione della portata ridotta della deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l'incidenza sarà comunque circoscritta.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani di attuazione e disposizioni in materia di monitoraggio, valutazione e rendicontazione**

La proposta contiene una disposizione che prevede la cessazione dell'efficacia dell'atto legislativo; un termine che è automaticamente fissato per tale deroga al 31 dicembre 2018.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 *bis* della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera protocollata dalla Commissione l'8 aprile 2015, la Lettonia ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare, in determinate condizioni, una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 *bis* della direttiva 2006/112/CE, al fine di limitare il diritto a detrazione sulle spese relative ad alcune autovetture non utilizzate esclusivamente a scopi professionali. La richiesta è stata completata il 30 luglio 2015.
- (2) Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettere del 21 e del 24 agosto 2015 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Lettonia. Con lettera del 24 agosto 2015, la Commissione ha comunicato alla Lettonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (3) Gli articoli 168 e 168 *bis* della direttiva 2006/112/CE stabiliscono il diritto del soggetto passivo di detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta sui beni e servizi impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. L'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva contiene l'obbligo di contabilizzare ai fini dell'IVA l'utilizzo di un bene professionale per fini non professionali.
- (4) La decisione di esecuzione 2013/191/UE del Consiglio² ha autorizzato la Lettonia ad applicare una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, al fine di limitare all'80% il diritto a detrazione dell'IVA a monte per quanto riguarda l'acquisto, il leasing, l'acquisto intraunionale e l'importazione di determinate autovetture e le relative spese, compreso l'acquisto di carburante, quando esse non sono utilizzate esclusivamente a fini professionali. La decisione di esecuzione 2013/191/UE del Consiglio scade il 31 dicembre 2015.
- (5) Unitamente alla richiesta, la Lettonia ha presentato una relazione concernente l'applicazione della decisione di esecuzione 2013/191/UE del Consiglio che include un riesame della percentuale prevista per la limitazione del diritto a detrazione. Dalle

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

² GU L 113 del 25.4.2013, pag. 11.

informazioni fornite dalla Lettonia risulta che la percentuale di detrazione dell'80% non corrisponde più alla situazione attuale e che tale percentuale dovrebbe essere ridotta al 50%. La percentuale è basata su dati statistici ricavati da un'imposta speciale su veicoli leggeri posseduti o detenuti da operatori commerciali che sono utilizzati per attività private o professionali.

- (6) La limitazione del diritto a detrazione ai sensi della misura dovrebbe applicarsi all'IVA pagata sull'acquisto, il leasing, l'acquisto intraunionale e l'importazione di determinate autovetture e sulle relative spese, compreso l'acquisto di carburante.
- (7) La misura dovrebbe applicarsi soltanto alle autovetture con un peso massimo autorizzato non superiore a 3500 chilogrammi e con un massimo di otto posti a sedere oltre a quello del conducente. Qualsiasi utilizzo non professionale di autovetture superiori a 3500 kg o aventi più di otto posti a sedere oltre a quello del conducente è trascurabile, vista la loro natura o il tipo di attività per cui sono utilizzate. Dovrebbe anche essere compilato un elenco dettagliato delle particolari autovetture escluse dall'autorizzazione, in base al loro uso specifico.
- (8) Pertanto, è opportuno autorizzare la Lettonia ad applicare la misura in questione per un periodo limitato, fino al 31 dicembre 2018.
- (9) Qualora la Lettonia dovesse chiedere una proroga della misura di deroga oltre il 2018, la richiesta di proroga dovrebbe essere presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2018 unitamente a una nuova relazione,
- (10) La deroga avrebbe un'incidenza solo trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga agli articoli 168 e 168 *bis* della direttiva 2006/112/CE, la Lettonia è autorizzata a limitare a 50% il diritto a detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle spese relative alle autovetture non interamente utilizzate a fini professionali.

Articolo 2

In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, la Lettonia non equipara a prestazioni di servizio a titolo oneroso l'uso a fini privati di un'autovettura inclusa nelle attività dell'impresa di un soggetto passivo, qualora tale autovettura sia stata oggetto di una limitazione autorizzata ai sensi dell'articolo 1 della presente decisione.

Articolo 3

Le spese di cui all'articolo 1 riguardano l'acquisto, il leasing, l'acquisto intraunionale e l'importazione di tali automobili, nonché le relative spese di manutenzione, di riparazione e di carburante di tali automobili.

Articolo 4

La presente decisione si applica soltanto alle autovetture con un peso massimo autorizzato non superiore a 3500 chilogrammi e con un massimo di otto posti a sedere oltre a quello del conducente.

Articolo 5

Gli articoli 1 e 2 non si applicano alle seguenti categorie di autovetture:

- a) automobili acquistate per rivendita, noleggio o leasing;
- b) automobili utilizzate per il trasporto di passeggeri a tariffa, compresi i servizi di taxi;
- c) automobili utilizzate per la fornitura di servizi di trasporto merci;
- d) automobili utilizzate per impartire lezioni di guida;
- e) automobili utilizzate per prestare servizi di vigilanza;
- f) automobili utilizzate come veicoli di emergenza;
- g) automobili utilizzate come veicoli di dimostrazione per vendite di auto.

Articolo 6

1. Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016. Essa scade il 31 dicembre 2018.
2. Eventuali richieste di proroga dell'autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2018 e corredate di una relazione che comprende un riesame della percentuale di cui all'articolo 1.

Articolo 7

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente